

**ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE
BIENNIO ECONOMICO 2004/2005**

TITOLO I

Forze di polizia ad ordinamento civile

1. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. La presente ipotesi di accordo concerne gli aspetti retributivi ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

2. Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.655,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.145,25
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.

Qualifiche e Posizioni Economiche (*)	Livello	euro
Vice questore aggiunto	IX	32,98
Commissario capo	VIII	33,56
Commissario	VIII	31,11
Vice commissario	VII BIS	29,88
Ispettore superiore sostituto commissario	VII BIS	32,44
Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001		30,88
Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001	VII BIS	30,88
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001		30,88
ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001	VII BIS	29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica	VII	28,88
Ispettore	VI BIS	28,28
Vice ispettore	VI	28,02
Sovrintendente capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica		27,61
Sovrintendente capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	VI BIS	27,61
Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica		27,61
Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	VI BIS	26,61
Sovrintendente	VI	26,02
Vice sovrintendente	VI	24,23
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica	V	26,32
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	V	25,43
Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica		25,43
Assistente	V	23,87
Agente scelto	V	22,31
Agente	V	21,44
(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonché le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato		

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004	Anno 2005		Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturmo festivo (euro)
	Qualifiche/posizioni economiche	Parametri			
IX	Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Commissario e qualifiche equiparate	139,00	12,27	13,87	16,01
VII BIS	Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	11,71	13,24	15,27
VII BIS	Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	11,71	13,24	15,27
VII BIS	Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	11,71	13,24	15,27
VII BIS	Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	11,21	12,67	14,62
VI BIS	Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	10,26	11,60	13,39
VI BIS	Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	10,74	12,14	14,00
VI BIS	Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente e qualifiche equiparate	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	9,65	10,91	12,59
V	Agente e qualifiche equiparate	101,25	9,65	10,91	12,59

4. Indennità pensionabile.

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	45,30	15,90
Commissario capo e qualifiche equiparate	44,50	15,60
Commissario e qualifiche equiparate	44,10	15,40
Vice commissario e qualifiche equiparate	42,30	14,80
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	43,10	15,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	41,10	14,40
Ispettore e qualifiche equiparate	39,80	14,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	38,60	13,50
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	39,70	13,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,30	13,10
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,10	13,10
Assistente capo e qualifiche equiparate	33,40	11,70
Assistente e qualifiche equiparate	30,40	10,70
Agente scelto e qualifiche equiparate	29,00	10,00
Agente e qualifiche equiparate	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30	777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20	762,80
Commissario e qualifiche equiparate	740,40	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	510,80	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

5. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

6. Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) Per l'anno 2004:

- 1) Polizia di Stato: €9.311.000,00;
- 2) Corpo di polizia di penitenziaria: €3.846.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: €699.000,00.

b) Per l'anno 2005:

- 1) Polizia di Stato: €15.647.000,00;
- 2) Corpo di polizia di penitenziaria: €6.341.000,00
- 3) Corpo forestale dello Stato €1.084.000,00:

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

**SCHEMA DI CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
BIENNIO ECONOMICO 2004/2005**

TITOLO II

Forze di polizia ad ordinamento militare

8. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente schema di concertazione si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente schema di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente schema di concertazione, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

9. Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Gradi	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Tenente Colonnello/ Maggiore	150,00	23.175,00
Capitano	144,50	22.325,25
Tenente	139,00	21.475,50
Sottotenente	133,25	20.587,13
Maresciallo Aiutante SUPS "Luogotenente"/ Maresciallo Aiutante "Luogotenente"	139,00	21.475,50
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	20.934,75
Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	20.548,50
Maresciallo Capo	128,00	19.776,00
Maresciallo Ordinario	124,00	19.158,00
Maresciallo	120,75	18.655,88
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	18.926,25
Brigadiere Capo	120,25	18.578,63
Brigadiere	116,25	17.960,63
Vice Brigadiere	112,25	17.342,63
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	17.535,75
Appuntato Scelto	111,50	17.226,75
Appuntato	108,00	16.686,00
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	104,50	16.145,25
Carabiniere / Finanziere	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

10. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003 n° 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità.

Gradi e Posizioni Economiche	Livello	euro
Tenente colonnello Maggiore	IX	32,98
Capitano	VIII	33,56
Tenente	VIII	31,11
Sottotenente	VII BIS	29,88
Maresciallo aiutante SUPS "luogotenente" \ Maresciallo aiutante "luogotenente"	VII BIS	32,44
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001		30,88
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001	VII BIS	30,88
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001		30,88
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 83/2001 e d.l.vo 67/2001	VII BIS	29,77
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado	VII	28,88
Maresciallo ordinario con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado	VI BIS	28,28
Maresciallo con piu' 1 anno nel grado	VI	28,02
Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado		27,61
Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI BIS	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado		27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI BIS	26,61
Brigadiere	VI	26,02
Vicebrigadiere con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado	VI	24,23
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	V	26,32
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43
Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado		25,43
Appuntato	V	23,87
Carabiniere scelto \ Finanziere scelto	V	22,31
Carabiniere \ Finanziere	V	21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente schema di concertazione avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004	Anno 2005		Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturmo festivo (euro)
Livelli	Gradi/posizioni economiche	Parametri			
IX	Tenente Colonnello/ Maggiore	150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Capitano	144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Tenente	139,00	12,27	13,87	16,01
VII BIS	Sottotenente	133,25	11,71	13,24	15,27
VII BIS	Maresciallo Aiutante SUPS "Luogotenente"/ Maresciallo Aiutante "Luogotenente"	139,00	11,71	13,24	15,27
VII BIS	Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	11,71	13,24	15,27
VII BIS	Maresciallo Aiutante SUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Maresciallo Capo	128,00	11,21	12,67	14,62
VI BIS	Maresciallo Ordinario	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Maresciallo	120,75	10,26	11,60	13,39
VI BIS	Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	10,74	12,14	14,00
VI BIS	Brigadiere Capo	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Brigadiere	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Vice Brigadiere	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Appuntato Scelto	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Appuntato	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	104,50	9,65	10,91	12,59

11. Indennità pensionabile.

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	45,30	15,90
Capitano	44,50	15,60
Tenente	44,10	15,40
Sottotenente	42,30	14,80
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante	43,10	15,10
Maresciallo Capo	41,10	14,40
Maresciallo Ordinario	39,80	14,00
Maresciallo	38,60	13,50
Brigadiere Capo	39,70	13,90
Brigadiere	37,30	13,10
Vice Brigadiere	37,10	13,10
Appuntato Scelto	33,40	11,70
Appuntato	30,40	10,70
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	29,00	10,00
Carabiniere / Finanziere	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	761,30	777,20
Capitano	747,20	762,80
Tenente	740,40	755,80
Sottotenente	710,40	725,20
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante	723,30	738,40
Maresciallo Capo	690,70	705,10
Maresciallo Ordinario	669,20	683,20
Maresciallo	648,30	661,80
Brigadiere Capo	666,20	680,10
Brigadiere	626,80	639,90
Vice Brigadiere	623,70	636,80
Appuntato Scelto	561,10	572,80
Appuntato	510,80	521,50
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

13. Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

14. Efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) Per l'anno 2004:

1) Arma dei carabinieri: €10.539.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: €5.906.000,00;

b) Per l'anno 2005:

1) Arma dei carabinieri: €17.832.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: €9.615.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

TITOLO III

Disposizioni finali

15. Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo ed il presente schema di concertazione, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento degli accordi e delle concertazioni.

16. Copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

1. Il Governo si impegna, in caso di attivazione dell'art. 14, comma 5, del disegno di legge Finanziaria 2005, a riconoscere al personale destinatario dei presenti ipotesi di accordo e schema di concertazione gli stessi incrementi riconosciuti al restante personale pubblico.
2. Il Governo si impegna, altresì, ad informare le OO.SS. ed i COCER degli andamenti dei lavori della legge finanziaria 2005 in tema di risorse contrattuali del pubblico impiego.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo si impegna a riprendere al più presto la concertazione in materia di "Fondi Pensione".

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo si impegna a costituire un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato per esaminare le problematiche emerse in sede di contrattazione sui fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO

Il Governo si impegna ad individuare iniziative per ridurre i tempi di attesa del giudizio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale collocato in aspettativa per infermità.